



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ufficio VII Ambito Territoriale Avellino
peo: usp.av@istruzione.it pec: uspav@postacert.istruzione.it
tel. 0825/37790 – Sito Web www.atavellino.it

A TUTTI I CANDIDATI delle Graduatorie
Provinciali per le Supplenze (GPS) – Biennio
2026/2028
All'Albo Online / Sito WEB dell'Ambito
Territoriale di Avellino

OGGETTO: Provvedimento di riscontro collettivo e massivo alle istanze di autotutela, reclamo e segnalazione avverso il punteggio attribuito nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) – Biennio 2026/2028.

Visto l'avviso di questo Ufficio prot. n. 7512 del 07/07/2026;
Vista l'Ordinanza Ministeriale n. 27 del 2026, disciplinante l'aggiornamento e il trasferimento delle GPS per il personale docente ed educativo;
Esaminate le plurime istanze, reclami e segnalazioni formulate dai candidati in merito all'oggetto;

questo Dirigente adotta il presente provvedimento di riscontro cumulativo, valevole quale formale rigetto delle istanze non conformi alle disposizioni vigenti.

IN DIRITTO

1. Inammissibilità di integrazioni e modifiche tardive. Principio di autoresponsabilità.

Le istanze intese a ottenere la rettifica *in melius*, l'integrazione documentale o la sanatoria di omissioni commesse in sede di presentazione della domanda di inserimento/aggiornamento sono **inammissibili e irricevibili**.

La procedura di costituzione delle GPS è retta dal **principio di autoresponsabilità del candidato** (art. 3, comma 3, O.M. n. 27/2026), in forza del quale l'aspirante assume l'esclusiva responsabilità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La scadenza del termine perentorio fissato dalla *lex specialis* della procedura per la presentazione delle domande determina la cristallizzazione della posizione giuridica del candidato. Di conseguenza, l'errore materiale o l'omissione commessi dall'istante non sono qualificabili come "scusabili".

L'azione di riesame in autotutela di questo Ufficio è circoscritta, per espressa previsione normativa, alla sola correzione di errori materiali di calcolo o all'espulsione di punteggi attribuiti in violazione dell'O.M. n. 27/2026 e delle allegate tabelle di valutazione.

2. Tassatività dei termini per lo scioglimento della riserva.

Le istanze volte a ottenere lo scioglimento della riserva con modalità difformi o oltre i termini stabiliti dall'Amministrazione Centrale sono **del tutto infondate**.



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ufficio VII Ambito Territoriale Avellino
peo: usp.av@istruzione.it pec: uspav@postacert.istruzione.it
tel. 0825/37790 – Sito Web www.atavellino.it

La materia è capillarmente regolata dall'art. 7, comma 4, lett. e), sub i), dell'O.M. n. 27/2026, il quale subordina l'efficacia del definitivo inserimento in prima fascia al verificarsi di due condizioni cumulative e inderogabili:

1. **Requisito temporale sostanziale:** effettivo conseguimento del titolo di abilitazione o specializzazione entro il termine perentorio del **30 giugno 2026**;
2. **Requisito formale procedimentale:** trasmissione della dichiarazione di conseguimento esclusivamente tramite la piattaforma telematica "Istanze Online", entro il lasso temporale intercorrente tra le ore 9.00 del **15 giugno 2026** e le ore 23.59 del **2 luglio 2026**.

Il mancato adempimento di uno o di entrambi i summenzionati requisiti, come rammentato da questo Ufficio per pubblici proclami e dal MIM con avviso n. 15125 dell'11 giugno u.s., comporta l'automatica decadenza dal diritto all'inserimento in prima fascia, con conseguente ricollocazione dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei soli titoli validamente posseduti.

Il mancato perfezionamento del procedimento per fatto imputabile al candidato esclude la sussistenza di diritti soggettivi perfetti o interessi legittimi pretensivi azionabili nei confronti di questa Pubblica Amministrazione. Non è pertanto ammissibile alcuna modalità alternativa o irrituale di scioglimento della riserva.

3. Criteri di validità dei titoli culturali e delle certificazioni linguistiche.

In merito alle richieste di riconoscimento di titoli non validati in sede di prima valutazione, si ribadisce la tassatività delle tabelle allegate all'O.M. n. 27/2026:

- **Metodologia CLIL:** ai sensi del D.M. n. 249/2010, sono legittimati al rilascio della relativa certificazione esclusivamente gli Istituti Universitari autorizzati. Non rivestono valore accademico, e sono pertanto irrilevanti ai fini del punteggio, i titoli rilasciati dalle Scuole Superiori di Mediazione Linguistica.
- **Specializzazione Italiano L2:** l'attestazione è considerata valida ed efficace solo se rilasciata dalle Università tassativamente individuate dal D.M. 23 febbraio 2016, n. 92, come modificato dal D.M. 6 luglio 2023, n. 130.
- **Certificazioni Linguistiche:** l'O.M. n. 27/2026 subordina la validità delle certificazioni dei nuovi inserimenti all'inclusione dell'ente rilasciante nell'elenco ufficiale di cui all'**Allegato D1** della medesima ordinanza. Le istanze concernenti enti non censiti o non riconosciuti dal MIM sono respinte.



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Ufficio VII Ambito Territoriale Avellino
peo: usp.av@istruzione.it pec: uspav@postacert.istruzione.it
tel. 0825/37790 – Sito Web www.atavellino.it

DISPOSITIVO

Per i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, il presente provvedimento assume valore di **riscontro collettivo e massivo** a tutte le istanze, reclami e diffide pervenuti a questo Ufficio o alle Istituzioni Scolastiche polo provinciali, aventi ad oggetto le fattispecie esaminate.

L'Amministrazione non procederà all'emanazione di singoli provvedimenti di diniego individuali, intendendosi i predetti reclami integralmente respinti e disattesi con la pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE ATP Avellino
Fiorella Pagliuca